

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

## Proposta della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 14 giugno 2018)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO MICUCCI  
Relatore di minoranza: MARZIA MALAIGIA

-----

### Testo unificato:

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACCESSO DELLE PERSONE CON DISABILITA'  
ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

### delle proposte di legge:

- N. 151** a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni  
*presentata in data 3 luglio 2017*  
NORME A SOSTEGNO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE DISABILI ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE
- N. 172** a iniziativa dei Consiglieri Micucci, Talè, Marconi, Volpini, Giancarli, Urbinati, Traversini, Busilacchi, Rapa, Giacinti, Biancani, Minardi  
*presentata in data 24 novembre 2017*  
ACCESSO IN SPIAGGIA ALLE PERSONE CON DISABILITA' MEDIANTE L'UTILIZZO DI AUSILI SPECIALI PER LA MOBILITA' ALLA BALNEAZIONE
- 

*(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

**Testo unificato****Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell'articolo 3 dello Statuto della Regione riconosce e sostiene il diritto delle persone con disabilità per una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso alle aree demaniali destinate alla balneazione.

2. La Regione promuove interventi mirati ad assicurare la fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione alle persone con disabilità.

**Art. 2**  
*(Compiti della Regione)*

1. In attuazione delle finalità indicate all'articolo 1, la Giunta regionale approva un atto di indirizzo finalizzato ad assicurare, da parte dei Comuni:

- a) la dotazione delle spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, in forma singola o anche associata, di carrozzine anfibe per disabili;
- b) l'abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare: servizi igienici idonei, parcheggi dedicati, passerelle fino al mare, segnaletica apposita;
- c) l'individuazione di uno spazio, nell'ambito delle spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, dotato di tutti i servizi per le persone con disabilità, nonché di prese elettriche per l'alimentazione di strumenti a supporto delle stesse persone con disabilità;
- d) la promozione, attraverso siti istituzionali e portali turistici, delle spiagge fruibili alle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale concede contributi per:

- a) attrezzare le spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, in forma singola o anche associata, di carrozzine anfibe per disabili;
- b) abbattere le barriere architettoniche, in particolare: servizi igienici idonei, parcheggi dedicati, passerelle fino al mare, segnaletica apposita.

**Art. 3***(Disposizioni finanziarie)*

**1.** Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificati in euro 100.000,00, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2018/2020 a carico della Missione 20 "Fondi accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e corrispondente incremento degli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità".

**2.** Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

**3.** La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

**Art. 4***(Disposizione transitoria e finale)*

**1.** La Giunta regionale, su proposta della struttura competente in materia di difesa del suolo e della costa, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, l'atto di indirizzo previsto al comma 1 dell'articolo 2.

**Testo pdl n. 151****Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 5 dicembre 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell'articolo 3 dello Statuto della Regione e della deliberazione 2 febbraio 2005, n. 169 concernente il Piano di gestione integrata delle aree costiere e demanio marittimo, riconosce e sostiene il diritto delle persone disabili per una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso alle aree demaniali destinate alla balneazione.

2. A tal fine la Regione prevede iniziative volte a ridurre tutti quegli stati di esclusione sociale che impediscono alle persone con disabilità la piena mobilità e fruizione delle spiagge regionali.

**Art. 2**  
*(Linee Guida)*

1. In attuazione delle finalità indicate all'articolo 1, i Comuni costieri singoli o associati della regione, sono tenuti ad osservare le seguenti linee guida in materia di corretto uso delle aree demaniali marittime destinate alla persona con disabilità, individuate nelle spiagge libere previste nei piani demaniali marittimi comunali.

2. Le amministrazioni comunali, secondo le esigenze del proprio territorio:

- a) individuano almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone con disabilità;
- b) predispongono parcheggi riservati alle persone con disabilità in corrispondenza delle aree individuate;
- c) garantiscono l'ingresso alla spiaggia tramite l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti in prossimità delle aree individuate;
- d) garantiscono la presenza di servizi igienici realizzati possibilmente in legno o struttura cementizia, spogliatoi accessibili e docce esterne a filo di pavimento, con maniglioni e supporti e pavimentazione tattile. Dette strutture potranno essere rimovibili e, necessariamente, non infisse stabilmente nel terreno;
- e) posizionano strutture ombreggianti (ombrelloni, piante...), in proporzione alla superficie dell'area riservata;

- f) realizzano percorsi fino al mare con passerella di larghezza minima di 150 centimetri e piazzole sotto gli ombrelloni che permettono l'inversione di marcia lungo il tragitto;
- g) predispongono segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da disabilità sensoriale;
- h) dotano, tenendo conto delle risorse a disposizione, le spiagge accessibili di sedie job, destinate solo ed esclusivamente all'uso da parte delle persone con disabilità ed ai propri accompagnatori;
- i) predispongono installazione di prese elettriche per apparecchi elettromedicali;
- j) promuovono, attraverso la diffusione a mezzo stampa e tramite pubblicazione nei siti istituzionali e portali turistici, la fruizione delle spiagge accessibili ai disabili attraverso apposite informazioni, indicando l'esatta ubicazione delle aree predisposte.

3. Per le finalità di cui al comma 2, i Comuni istituiscono le "spiagge accessibili" entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

### **Art. 3**

*(Divieti)*

1. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo i corridoi di libero accesso al mare.

2. È fatto divieto di praticare giochi da spiaggia nei corridoi di libero accesso al mare e nelle aree adiacenti.

3. È fatto divieto di parcheggiare motocicli e biciclette nell'area prossimale l'accesso alle "spiagge accessibili".

### **Art. 4**

*(Norme generali)*

1. I progetti per gli interventi volti all'accessibilità delle spiagge sono compatibili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali.

2. La realizzazione delle spiagge accessibili non incide sulla dotazione di spiaggia libera prevista dal piano demaniale marittimo regionale.

### **Art. 5**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale.

**Art. 6**  
*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Testo pdl n. 172****Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione promuove interventi mirati ad assicurare la fruizione delle spiagge alle persone con disabilità.

**Art. 2**  
*(Linee guida)*

1. La Giunta regionale approva le linee guida dirette ad assicurare le finalità previste all'articolo 1.

2. La Giunta regionale concede contributi per:

- a) attrezzare le spiagge demaniali ed in concessione, in forma singola o anche associata, di ausili speciali per la mobilità alla balneazione;
- b) l'abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare: servizi igienici idonei, parcheggi dedicati, passerelle fino al mare, segnaletica apposita.

**Art. 3**  
*(Disposizione finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificati in euro 100.000,00, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2017/2019 a carico della Missione 20 "Fondi accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e corrispondente incremento degli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità".

2. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.